Civile Ord. Sez. 5 Num. 28420 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI
Data pubblicazione: 04/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29074/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

BOLOGNINI TOMMASO, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele De Stefano unitamente all'avvocato Pietro Scarafile;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia (sez. dist. di Taranto) n. 1681/2018, depositata il 24/5/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. Tommaso Bolognini impugnò l'avviso di accertamento n. RFJ010100034/2009 con il quale, relativamente all'anno di imposta 2005, l'Agenzia delle Entrate gli aveva contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi e di sopravvenienze attive *ex* artt. 85 e 88 TUIR; la deduzione di costi privi dei requisiti *ex* art. 109 TUIR; la sottofatturazione di operazioni

attive e l'indebita detrazione dell'IVA; il tutto con conseguente accertamento di un maggior valore della produzione, ai fini IRAP, per € 1.817.223,56.

2. La CTP di Taranto rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata, in grado d'appello, dalla CTR della Puglia la quale, premesso che il contribuente aveva aderito al c.d. condono tombale di cui all'art. 9 della l. n. 289/2002, opinò che egli, al fine di ottenere il riconoscimento dei nuovi valori attivi e passivi e l'efficacia della dichiarazione integrativa sui periodi d'imposta successivi, avrebbe dovuto predisporre il prospetto *ex* art. 14 della legge suddetta.

3. Con sentenza n. 10178/2016, questa Corte cassò con rinvio la sentenza impugnata, sul presupposto che l'onere della presentazione del menzionato prospetto è «limitat[o] alla fattispecie della presentazione di dichiarazione di "integrazione degli imponibili per gli anni pregressi", prevista dall'art. 8 della legge n. 289 del 2002, e non si estende, essendo priva in tal caso di alcuna *ratio*, all'ipotesi di "definizione automatica per gli anni pregressi" di cui all'art. 9, in ordine alla quale, del resto, l'art. 14, comma 5, relativo alla regolarizzazione delle scritture contabili per chi — come il ricorrente - si sia avvalso di tale condono (c.d. tombale), non richiede la presentazione di alcun prospetto».

4. Con la sentenza in questa sede impugnata la CTR della Puglia, pronunciandosi in sede di rinvio, accolse il ricorso del contribuente, facendo discendere dal principio di diritto affermato dalla S.C. la conseguenza che «il maggior imponibile fiscale accertato va adeguatamente ridotto dell'importo di euro 1.484.027,00, relativamente alle sopravvenienze attive da insussistenza di passivo e dell'importo di euro 250.000,00 relativamente alle sopravvenienze attive da accrediti».

5. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Tommaso Bolognini, il quale ha depositato anche memoria *ex* art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce l'omesso esame di un fatto decisivo *ex* art. 360, n. 5, c.p.c., costituito dalla circostanza «che il contribuente [avesse] provveduto alla regolarizzazione delle scritture contabili nel 2005, dunque oltre il termine previsto dalla legge», di modo che la relativa sopravvenienza attiva non poteva che rilevare ai fini dell'art. 88 TUIR.

2. Il motivo è fondato.

3. l'art. 14, comma 5, della legge n. 289 del 2002 prevede, per i soggetti titolari di redditi d'impresa che si sono avvalsi del cd. condono tombale di cui all'art. 9 della legge medesima, la possibilità di inserire in bilancio quanto in precedenza omesso. In tal modo i contribuenti, intervenendo sul bilancio, possono procedere ad eliminare le attività o passività fittizie (inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi), senza che ciò faccia emergere componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa del periodo di imposta in cui è effettuata la regolarizzazione. Quest'ultima consegue, dunque, alla necessità di apportare al bilancio civilistico le rettifiche resesi necessarie a seguito della depurazione del bilancio da passività che si sono rivelate fittizie (inesistenti) a seguito della presentazione del condono tombale, allineando i valori civilistici a quelli tributari, senza dover procedere alla redazione di nuovi bilanci e nel rispetto del principio della continuità dei valori dell'impresa, che deve essere assicurato a dispetto della suddivisione della vita aziendale in più esercizi.

4. Il *dictum* della sentenza della Cassazione imponeva al giudice del rinvio di non ritenere necessaria, nel caso di specie, la presentazione del prospetto *ex* art. 14, comma 1, vertendosi in una fattispecie di condono tombale *ex* art. 9, e dovendosi conseguentemente applicare l'istituto della "regolarizzazione" di cui all'art. 14, comma 5. Restava, peraltro, impregiudicato il profilo della legittimità di tale regolarizzazione sotto il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

profilo della cd. "sfasatura temporale", che pure era stato trattato dalla CTR nella sentenza del 2013 (si vedano i passaggi testualmente riportati a pagg. 5 s. del ricorso per cassazione). Tale profilo non risulta in alcun modo esaminato dal giudice del rinvio, benché rilevante anche dall'angolo visuale della regolarizzazione *ex* art. 14, comma 5, essendo avvenuta la regolarizzazione nel bilancio relativo all'anno 2005, e non già in quello relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2002 (o al 31/12/2003, se si tiene conto dell'estensione operata dall'art. 2, comma 47, della l. n. 350/2003).

A seguito della cassazione della sentenza impugnata, il giudice del rinvio dovrà, pertanto, valutare se, nonostante la non ostatività della mancata presentazione del prospetto, quella emersa nel 2005 debba considerarsi o meno una sopravvenienza attiva tassabile.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/9/2026.

La Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale